

- **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1- (Denominazione – sede – durata)

È costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata "LA COMETA"
L'Associazione ha la sede sociale e legale in Scandicci (FI) Via Turri nc. 70/c presso Libreria "La Cometa" e potrà istituire sedi e uffici secondari in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata fino al 2030.

Art.2 - (Statuto e Regolamento)

L'Associazione è disciplinata dalle norme contenute nel Codice civile nonché dal presente Statuto.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione.

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto ed approvati dall'Assemblea ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo.


Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate da tutti i soci.

- **FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE**

Art. 3 - (Oggetto e Scopi sociali)

L'Associazione apartitica che non ha fini di lucro, persegue i seguenti scopi:

- diffondere e far crescere la cultura ispirata dal Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo nel mondo in sintonia con il magistero e i documenti della chiesa;
- aiutare a capire ed approfondire il rapporto tra Fede e Ragione;




- aiutare a scoprire le dinamiche che stanno dietro le problematiche di attualità e leggerle in modo critico alla luce della Fede così da diventare capaci di “esprimere e testimoniare la ragionevolezza della Fede” (Benedetto XVI);
- favorire il dialogo con il territorio e le realtà associative od istituzionali presenti sullo stesso, facilitando la crescita del “buon senso” corrispondente alla natura dell’uomo secondo l’antropologia ispirata alla Rivelazione e contribuire così ad una cultura non accademica ma che tenga conto delle persone e delle famiglie;
- sviluppare e promuovere la collaborazione culturale con la Libreria “La Cometa”;
- offrire una serie di iniziative rivolte alla Parrocchia e al territorio sulla linea di quanto sopra indicato;
- allargare gli orizzonti di educatori, genitori ed operatori sociali e gente comune affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura ispirati dai valori cristiani come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, civile e cristiana, attraverso il metodo dell'educazione permanente;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - (Finalità specifiche)

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione intende promuovere varie attività ed in particolare:

- preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;




- collaborare con mezzi mediatici;
- realizzare centri di formazione, reti telematiche e altri strumenti di comunicazione e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
- organizzare convegni, seminari, corsi, manifestazioni e spettacoli, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:
 - partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
 - stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

- **SOCI**

Art. 5 - (Ammissione)

I soci si suddividono in **soci fondatori, soci onorari, soci ordinari**.

I **soci fondatori** sono le persone o le Istituzioni che hanno costituito l'Associazione. I soci fondatori non sono tenuti al versamento della quota associativa di ammissione partecipano attivamente alla vita della Associazione



allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali, devono versare la quota annuale prevista.

I **soci onorari** sono le persone o le Istituzioni che hanno acquisito particolare prestigio o dato un cospicuo contributo alla Associazione. I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e la loro ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo su proposta degli organi dell'associazione stessa.

I **soci ordinari** sono le persone fisiche o giuridiche che partecipano attivamente alla vita della Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.

Le persone fisiche che vogliono aderire all'Associazione devono:

- a) presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità e la motivazione;
- b) versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.

Le persone giuridiche, le associazioni, sia pubbliche che private, che vogliono aderire all'Associazione devono:

- a) presentare apposita domanda indirizzata al Comitato Direttivo indicando la ragione sociale ed allegando la delibera dell'organo competente da cui risulti che si approva il presente statuto, ed il soggetto delegato a rappresentarla;
- b) versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.

Le domande di ammissione di nuovi soci sono insindacabilmente accolte o respinte dal Consiglio Direttivo, senza l'obbligo di motivazione, con la maggioranza di due terzi dei componenti del Comitato stesso.

I soci ordinari devono versare la quota di ammissione prevista in € 20,00 (venti/00) e la quota annuale prevista per il primo anno in € 10,00 (dieci). Sono altresì tenuti a sostenere l'attività dell'Associazione con eventuali contributi straordinari.



Detti contributi sono determinati dall'Assemblea dei Soci e dovranno essere versati entro tre mesi dalla comunicazione della deliberazione assembleare.

L'iscrizione del socio è impegnativa per l'anno solare decorrente dal primo gennaio dell'anno di ammissione.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata salvo che il socio non presenti formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata da spedire almeno tre mesi prima della scadenza.

E' espressamente esclusa per i soci ordinari la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Sostenitori sono tutti coloro che non partecipano all'attività dell'Associazione, ma la sostengono volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.

Art.6 - (Diritti dei soci)

Ai soci ordinari riuniti in assemblea spetta il diritto di eleggere gli organi sociali e di approvare le modifiche le modificazioni statutarie e dei regolamenti.


I soci hanno diritto di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e di Statuto, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Associazione.

Art.7 - (Doveri dei soci)

I soci ordinari sono tenuti a versare entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo la quota di ammissione e la quota associativa annuale e nel caso in cui venga deliberata anche il contributo straordinario.

L'Assemblea al termine di ciascun anno e comunque, non oltre i termini di approvazione del bilancio, stabilisce con propria deliberazione, previa proposta del Comitato Direttivo, l'entità della quota di ammissione e della quota sociale



annuale che dovrà permettere la copertura dei costi di gestione sostenuti nell'anno trascorso.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.8 - (Decesso - Dimissioni - Esclusione)

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;
- per esclusione, quando esistano gravi ragioni, tra le quali rientra il comportamento non conforme ai doveri stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dall'Assemblea, tra i quali il ritardato pagamento della quota sociale annuale quando deliberata e degli eventuali contributi per oltre un anno. L'esclusione, previa audizione del socio, deve essere comunicato mediante R/R ed è insindacabile.

Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo, e rimarrà comunque debitore delle quote sociali di sua competenza.

La quota iniziale di ammissione e le ulteriori quote e/o contributi versati sono acquisiti definitivamente al patrimonio sociale.

- **GLI ORGANI**

Art.9 - (Indicazione degli organi)

Sono organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente.



- d) Il vice Presidente
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere
- g) Il Comitato di studio
- h) Il Collegio dei Revisori
- i) Il Collegio dei probiviri

- **L'ASSEMBLEA**

Art.10 - (Composizione)

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, ordinari ed onorari.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, esclusivamente da altro socio che non può cumulare più di due deleghe.


Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge ed al presente Statuto, devono essere rispettate da tutti i soci.

Alle assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l'occasione dal Presidente.

L'Assemblea può delegare i propri poteri in materia di esclusione dei soci ad altro organo sociale o ad un gruppo qualificato di soci.

Art.11 (Presidenza della Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente ed in subordine da persona eletta dalla Assemblea medesima.



Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei soci al voto.

Art. 12 (Convocazione)

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, e spedito, anche via fax o e-mail, a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere. In caso di urgenza L'Assemblea può essere convocata anche due giorni prima a mezzo telegramma.

Oltre a quanto stabilito per Statuto o per legge, l'Assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei soci iscritti formuli richiesta scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art.13 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e può tenersi in qualunque luogo, anche tramite strumenti di videoconferenza.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione deve essere presente personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'Assemblea.



L'Assemblea ordinaria, provvede a :

- a) eleggere gli organi sociali;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- d) approvare, modificare o abrogare i regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il miglior funzionamento dell'Associazione.


Il verbale della Assemblea ordinaria sarà riportato nell'apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona da questi designata a fungere da segretario della riunione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art.14 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo l'art.24 del presente Statuto nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

Per modificare lo statuto occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



- **IL COMITATO DIRETTIVO**

Art.15 - (Composizione – Poteri)

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di quattro membri, eletti dalla Assemblea ordinaria tra i soci. I suoi componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ai componenti del Comitato Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente; Vicepresidente; Segretario e Tesoriere.

Spetta al Comitato Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione. Oltre a quanto già stabilito dal presente Statuto e dalla legge, è compito del Comitato Direttivo :

- a) concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea ;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea ;
- c) deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all'attività dell'Associazione ;
- d) nominare il Comitato di studio;
- e) predisporre il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale sull'attività e il bilancio preventivo.
- f) Conferire deleghe a singoli membri del consiglio o a terzi;
- g) Nomina il Presidente.

Il Comitato si riunisce sia nella sede della Associazione che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti almeno la maggioranza dei componenti.



Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vice presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche tramite fax o e.mail almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, il Comitato Direttivo può essere convocato, a mezzo telegramma, almeno un giorno prima della riunione.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Comitato si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Comitato Direttivo, il Comitato stesso fa luogo alla sua cooptazione .


Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

- **IL PRESIDENTE**

Art.16 - (Elezione – Durata – Funzioni)

Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo fra i suoi membri assume la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Rappresenta quindi l'Associazione in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Previa delibera del Comitato Direttivo stipula le convenzioni e i contratti, assume i dipendenti, procede ad acquisti, assume obbligazioni e mutui ipotecari, effettua



qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa di Depositi e Prestiti, le Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato ; stipula ed utilizza aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo; il Presidente può altresì promuovere azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, compromessi e transazioni, potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi.

Egli presiede l'Assemblea ed il Comitato direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione , ma in tal caso deve contestualmente convocare il Comitato direttivo per la ratifica del suo operato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'Associazione - dal Vice Presidente qualora sia stato nominato.

- **VICE - PRESIDENTE**

Art.17 .

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, anche fra i soci Onorari, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o di impedimento del Vice-Presidente, questi viene sostituito in ogni sua attribuzione - anche nella rappresentanza legale dell'Associazione da un consigliere designato dal comitato. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del presidente.

- **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Art.18

L'Assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Probiviri che vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed esamina ed esprime parere vincolante in ordine ai casi di indegnità dei soci. Delibera altresì, con giudizio insindacabile sulle eventuali controversie sociali tra



soci ed associazione o i suoi Organi. Tali controversie escludono ogni altra giurisdizione e saranno decise con equità e senza formalità di procedure.

- **COMITATO DI STUDIO**

Art.19

Il Comitato è un organo statutario nominato da parte del Comitato direttivo, con funzioni consultive e propositive. Qualora i componenti non nominati tra i soci potranno avere, su delibera del consiglio direttivo la qualifica di "socio onorario" o sostenitore senza obbligo di pagamento di alcuna quota. I pareri del Comitato di studio non sono vincolanti.

- **COLLEGIO DEI REVISORI**

Art.20

La gestione amministrativa dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori si riunisce con un preavviso, anche tramite fax o telefono, di almeno 48 ore tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da due suoi membri. La costituzione del Collegio dei Revisori verrà effettuata qualora si verifichino i presupposti di legge.

- **TESORIERE - SEGRETARIO**

Art.21

Il Comitato Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione nomina il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione che durano in carica cinque anni.



Il Segretario dipende direttamente dal Presidente e provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione. Al Segretario compete provvedere al tesseramento ed alla tenuta del registro degli Associati, provvedere al disbrigo della normale corrispondenza, curare la stesura dei verbali del Comitato direttivo e dell'assemblea e cura la trasmissione dei comunicati interni. Il tesoriere cura la gestione dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile il bilancio preventivo e consuntivo.

- **PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art.22 - (Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà e dal Fondo patrimoniale. Il Fondo patrimoniale è costituito dalle quote associative, e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti eroganti. E' altresì costituito dai contributi dei soci e da tutte le altre somme pervenute all'associazione. Il Fondo patrimoniale garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la vita dell'Associazione.

L'Associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo finanziamento che per lo svolgimento della sua attività, da :

- a) quote associative dei soci;
- b) contributi annuali e straordinari dei soci quando deliberati ;
- c) contributi di privati ;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche ;
- e) contributi di organismi internazionali ;
- f) donazioni e lasciti testamentari ;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni ;



h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali, comunque sempre inferiori alla somma delle entrate istituzionali;

i) ogni altro tipo di entrate che non derivino da attività commerciale.

L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

L'Associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che rimarranno intestati ad essa.

Art.23 - (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi e le spese connesse ad eventuali attività commerciali o produttive marginali e/o occasionali saranno gestiti con contabilità separata evidenziati in apposita voce del bilancio dell'Associazione. Gli stessi saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto di procedere alla distribuzione anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi , riserve, o capitale durante la vita dell'organizzazione , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate favore di altre associazioni o ONLUS che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

Art.24 - (Liquidazione -Devoluzione dei beni)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno più liquidatori. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a favore di altre associazioni o ONLUS che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

**• IL BILANCIO****Art.25 - (Bilancio preventivo e consuntivo)**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio successivo. L'Associazione deve predisporre annualmente il bilancio consuntivo per fornire il rendiconto della gestione dell'esercizio trascorso. Esso è formato dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale e trae le proprie risultanze dalla contabilità sistematica dell'Associazione.

Poiché l'Associazione non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno rimandati a nuovo per l'utilizzo nell'attività sociale e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai soci, nemmeno in forma indiretta.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, fatta salva la possibilità di destinazione ad altre associazioni o ONLUS che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Art.26 - (Approvazione dei bilanci)

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla approvazione della Assemblea entro la fine dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede della Organizzazione almeno quindici giorni prima della assemblea, e può essere consultato da ogni socio.



- **LE CONVENZIONI**

Art. 27 - (Deliberazione e stipula delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo e firmate dal Presidente che partecipa per l'Associazione alla relativa stipula.

Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

- **DIPENDENTI E COLLABORATORI**

Art.28 - (Dipendenti e collaboratori)

L'Associazione costituita quale non profit può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

I rapporti tra l'Associazione e gli eventuali collaboratori e dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.


Per quanto attiene alle modalità per il rimborso delle spese autorizzate, queste saranno definite dal Comitato Direttivo che potrà allo scopo redigere particolari Regolamenti.

- **COMPENSI PER CARICHE SOCIALI**

Art.29 - (Gratuità delle cariche)

Le cariche sociali sono di norma assunte gratuitamente dai soci e dai loro rappresentanti.

Eventuali compensi per attività ed incarichi particolari svolti dai soci in relazione alle cariche sociali ricoperte, sono deliberate dall'Assemblea dei soci e non potranno mai eccedere i limiti fissati dalla legge.



- **LA RESPONSABILITA'**

Art.30 - (Responsabilità ed assicurazioni conseguenti)

I soci che in relazione all'attività svolta dovessero assumere particolari responsabilità o saranno soggetti a particolari rischi, saranno assicurati come previsto dalla legge e come espresso nelle delibere del Comitato Direttivo.

Art.31 - (Responsabilità dell'organizzazione)

L'Associazione risponde, con i propri beni e con il proprio Fondo di dotazione di eventuali danni a carico di terzi. L'Associazione può comunque contrarre assicurazioni per i rischi da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

- **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.32 - (Disposizioni finali)

Il presente Statuto composto di diciotto pagine numerate e 32 articoli è stato letto approvato e sottoscritto dall'assemblea dei soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali.